

STATUTO DELLA FONDAZIONE CASA ANZIANI ALTO VEDEGGIO.

Art. 1 Nome e sede.

Sotto la denominazione di Fondazione Casa Anziani Alto Vedeggio, è costituita, dai Comuni di Monteceneri, Mezzovico – Vira e Isonne, una Fondazione ai sensi degli articoli 80 e segg. del Codice Civile Svizzero.

La Fondazione ha sede a Mezzovico-Vira.

Art. 2 Scopo.

La Fondazione ha lo scopo principale di gestire la Casa Anziani Alto Vedeggio nel contesto del contratto di prestazione con la Repubblica e Cantone Ticino sulla base della Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 e di procedere al mantenimento in efficienza delle strutture, nonché proporre futuri investimenti a beneficio della stessa. La Fondazione potrà intraprendere attività accessorie di pubblica utilità nell'ambito dell'aiuto delle persone anziane.

Per le ammissioni nella casa sarà data priorità ai domiciliati nei Comuni di Monteceneri, Mezzovico-Vira e Isonne, in base alla data di presentazione della richiesta e all'eventuale urgenza.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Art. 3 Patrimonio e beni.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dagli attivi e dai passivi, del disciolto Consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio, Mezzovico-Vira, valore di bilancio indicato al 31.12.2011, attivo di fr. 5'864'579.85 e passivo di fr. 5'864'579.85

Alla Fondazione è conferita la part. 341 RFD Mezzovico-Vira di mq. 7367 stima fiscale fr. 5'984'525.00

Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da versamenti di enti pubblici o privati, da elargizioni, da donazioni e lasciti o altri introiti leciti.

Il conferimento iniziale del patrimonio e dei beni da parte dei tre Comuni fondatori è calcolato secondo la chiave di riparto che è stata applicata per il finanziamento della costruzione dell'esistente casa per anziani, e più precisamente basata sul numero degli abitanti e sulla forza finanziaria di ogni Comune, dati aggiornati al 31.12.2004 per il finanziamento dell'esecuzione dell'ampliamento dell'Istituto, e più precisamente:

Monteceneri	69.63 %
Mezzovico-Vira	20.48 %
Isonne	9.89 %

Art. 4 Contabilità ed anno economico.

La Fondazione tiene regolare contabilità. La contabilità è da chiudere il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5 Organi della Fondazione.

Gli organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio di Fondazione
- Il Direttore
- L'Ufficio di revisione

Art.6 Composizione del Consiglio di Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione si compone di 7 membri designati dai Comuni (almeno un membro per ogni comune deve essere il Sindaco o un Municipale), ogni quattro anni, in occasione del rinnovo dei poteri Comunali, come pure le sostituzioni, così ripartite:

Comune di Monteceneri	4 membri
Comune di Mezzovico-Vira	2 membri
Comune di Isonne	1 membro

I membri del Consiglio di Fondazione sono rieleggibili.

Le funzioni di membro e le cariche all'interno del Consiglio di Fondazione sono onorifiche, riservata la rifusione delle spese vive.

Il Consiglio di Fondazione, d'intesa con l'Autorità fiscale Cantonale, può assegnare un'indennità ai membri del Consiglio di Fondazione per loro particolari attività.

Art. 7 Competenze del Consiglio di fondazione.

Il Consiglio di Fondazione è l'organo supremo della Fondazione; esso ha in particolare le seguenti competenze:

1. Definisce le strategie, l'organizzazione e le regole di gestione e di rappresentanza della Fondazione.
2. Approva e firma il contratto di prestazione con il Cantone.
3. Adotta i regolamenti e stipula le convenzioni.
4. Approva il preventivo e i conti annuali.
5. Presenta i rapporti e i consuntivi all'Autorità Cantonale di vigilanza e ai Comuni.
6. Nomina il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario, i Quadri dirigenziali e l'Ufficio di revisione.
7. Nomina un Segretario del Consiglio di Fondazione.
8. Elegge al suo interno un/una Presidente e un Vice Presidente.
9. Propone nuovi investimenti ai Comuni da essi approvati e finanziati.

Il Consiglio di fondazione è competente per trattare e deliberare su tutti gli affari che non siano attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti ad altra autorità.

Il Consiglio di fondazione decide a maggioranza dei suoi membri, in caso di parità decide il presidente.

Art. 8 Convocazione del Consiglio di Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione si riunisce, su convocazione del Presidente o del Vice Presidente, almeno sei volte all'anno.

Le convocazione sono inviate per posta elettronica o in forma cartacea, con allegato l'ordine del giorno.

Art. 9 Competenze del Direttore amministrativo.

Il Direttore ha le seguenti competenze:

1. Da esecuzione alle decisioni del Consiglio di Fondazione.
2. Gestisce l'Istituto e il personale secondo le competenze assegnategli e i limiti stabiliti dalle direttive Cantionali e dai regolamenti approvati dal Consiglio di Fondazione.
3. Cura i rapporti con gli enti che sussidiano la gestione.
4. Decide l'ammissione degli ospiti.
5. Assume il personale non dirigente.
6. Allestisce i preventivi e i consuntivi.
7. Allestisce la documentazione richiesta dal Consiglio di Fondazione e dagli enti sussidiari.

Art. 10 Debiti attuali del Consorzio.

I debiti del Consorzio relativi agli investimenti eseguiti sino allo scioglimento dello stesso sono assunti dalla Fondazione; il finanziamento per il pagamento degli interessi e degli ammortamenti è assicurato dai Comuni, sulla base della chiave di riparto che è stata applicata per il finanziamento dell'esistente casa per anziani, determinata per una metà sulla base del numero di abitanti di ogni Comune e per la seconda metà sulla base alla forza finanziaria sempre dei singoli Comune e così stabilita:

Monteceneri	69.63 %
Mezzovico Vira	20.48 %
Isonne	9.89 %

Dati 31 dicembre 2004, vedi tabella allegata.

Art. 11 Finanziamento della Fondazione.

Di principio la Fondazione si autofinanzia con le entrate generate, le rette, i versamenti delle Casse malati, il contributo concesso con il contratto di prestazione e altri sussidi. Eventuali disavanzi di gestione sono coperti dal Fondo di riserva rischi aziendali e qualora non dovesse essere possibile, sono ripartiti ai Comuni sulla base della chiave di riparto basata per una metà sul numero della popolazione residente permanente e per l'altra metà, sulla forza finanziaria sempre dei singoli Comuni; chiave aggiornata ogni due anni secondo i dati forniti dall'Ufficio cantonale di statistica.

Art. 12 Ufficio di revisione

L'Ufficio di revisione è composto da un ufficio professionale di revisione, resta in carica un anno e può essere incaricato per sei volte al massimo.

La funzione di revisore non è compatibile con quella di Membro del Consiglio di Fondazione.

Art. 13 Dipendenti

Tutti i dipendenti dell'Istituto sono assunti con un contratto di diritto privato.

Art. 14 Vigilanza

La Fondazione è sottoposta all'Autorità intercantonale di vigilanza.

Art. 15 Modifica dello Statuto

Il Consiglio di Fondazione può proporre la modifica dello statuto della Fondazione, quando ciò sia richiesto per il mantenimento del fine, riservata l'approvazione dell'Autorità di vigilanza.
Per la modifica degli art. 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 14 è inoltre necessaria l'approvazione dei Comuni fondatori.

Art. 16 Scioglimento della Fondazione

La Fondazione può essere sciolta se il suo scopo è divenuto irrealizzabile a tempo indeterminato o su decisione dei Comuni fondatori; lo scioglimento richiede l'approvazione dell'Autorità Intercomunale di vigilanza.

In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio rimanente sarà destinato ai Comuni Fondatori con la stessa chiave di riparto dell' art. 3 e se rifiutassero allo Stato del Cantone Ticino.

Art. 17 Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto sono valide le vigenti disposizioni di Legge.

13 giugno 2012
Allegata. Tabella chiave di riparto spese 31.12.2004

TABELLA PERCENTUALI DI RIPARTO

data di riferimento, 31.12.2004

COMUNE	popolazione	%ale riferita alla popolazione	forza finanziaria	%ale riferita alla forza finanziaria	totale indici popolazione/ f. finanziaria 1 + 2	CHIAVE RIPARTO media indici 1 + 2
Bironico	577	12.01	77.09	13.92	25.93	12.97
Camignolo	651	13.55	71.11	12.84	26.39	13.20
Isonne	378	7.87	65.92	11.91	19.77	9.89
Medeglia	345	7.18	67.25	12.15	19.33	9.66
Mezzovico	942	19.61	118.20	21.35	40.96	20.48
Rivera	1466	30.52	86	15.53	46.05	23.02
Sigirino	445	9.26	68.12	12.30	21.57	10.78
	4804	100.00%	553.69	100.00%	200.00%	100.00%

Convenzione

tra i Comuni di Monteceneri, Mezzovico-Vira, Isona, detti in seguito i Comuni;

e la costituenda Fondazione Casa Anziani Alto Vedeggio, Mezzovico – Vira detta in seguito Fondazione;

vista la decisione della Sezione degli enti locali del 15 novembre 2011, mediante la quale sono stati autorizzati il mantenimento degli statuti in vigore e la permanenza in carica degli organi del Consorzio intercomunale Casa per anziani dell'Alto Vedeggio sino al 31 marzo 2013;

preso atto delle trattative avvenute fra il Consorzio e i Comuni, sfociate con l'accordo di proporre ai Consigli Comunali di Monteceneri, Mezzovico - Vira e Isona e al Consiglio Consortile CAAV, di sciogliere l'esistente Consorzio e di gestire in futuro la Casa per anziani nella forma della Fondazione di diritto privato (art.80 ss CCS);

richiamato lo Statuto della costituenda Fondazione Casa Anziani Alto Vedeggio, Mezzovico Vira, di cui si chiede separatamente l'approvazione ai Consigli Comunali dei Comuni interessati;

si conviene quanto segue:

1. La presente convenzione approvata dai rispettivi legislativi dei Comuni di Monteceneri, Mezzovico – Vira e Isona, vincola i tre Comuni interessati e la costituenda Fondazione Casa Anziani Alto Vedeggio, esplicitando i suoi effetti non appena la Fondazione Casa Anziani Alto Vedeggio, sarà stata iscritta a Registro di Commercio e il Consiglio di Fondazione procederà alla sottoscrizione senza modifica alcuna.
2. I debiti del Consorzio relativi agli investimenti eseguiti sino allo scioglimento dello stesso sono assunti dalla Fondazione; il finanziamento per il pagamento degli interessi e degli ammortamenti è assicurato dai Comuni, sulla base della chiave di riparto che è stata applicata per il finanziamento dell'esistente casa per anziani, basata per una metà sul numero della popolazione residente permanente di ogni Comune e per l'altra metà sulla base alla forza finanziaria sempre dei singoli Comuni e così stabilita:

Monteceneri	69.63 %
Mezzovico Vira	20.48 %
Isona	9.89 %
3. Di principio la Fondazione si autofinanzia con le entrate generate, le rette, i versamenti delle Casse malati, il contributo concesso con il contratto di prestazione e altri sussidi. Eventuali disavanzi di gestione sono coperti dal Fondo di riserva rischi aziendali e qualora non dovesse essere possibile, sono ripartiti ai Comuni sulla base della chiave di riparto basata, per una metà sulla base del numero della popolazione residente permanente di ogni Comune e per l'altra metà, sulla forza finanziaria sempre dei singoli Comuni; chiave aggiornata ogni due anni secondo i dati forniti dall'Ufficio cantonale di statistica.
4. La Fondazione è autorizzata ad eseguire investimenti fino a un importo massimo annuo di fr. 300'000.- lordo. Questi sono da annunciare preventivamente ai Comuni. Il relativo finanziamento dedotto eventuali sussidi o contributi disponibili dal Fondo manutenzione straordinaria e acquisti mobili, attrezzature e simili, viene computato ai Comuni in base alla chiave di riparto di cui al punto 2. Investimenti il cui costo supera i fr. 300'000.-, devono essere approvati dai Comuni.
5. La Fondazione si impegna annualmente a trasmettere ai Comuni il preventivo della gestione della Casa per anziani, inclusi gli investimenti previsti, entro la fine di 31 ottobre, per dar modo

